



REPUBBLICA ITALIANA

In Nome del Popolo Italiano

## II TRIBUNALE DI CATANIA

Seconda Sezione Civile - Lavoro

in composizione monocratica, nella persona del magistrato ordinario Dott. XXXX  
XXXXX, in funzione di Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente

### SENTENZA

nella causa civile iscritta al N. xxxx/2021 R.G., avente ad oggetto: retribuzione  
professionale docenti – supplenze personale scolastico

PROMOSSA DA

XXXXXX, con il patrocinio dell'Avv.to XXXXXXXX, elettivamente domiciliato/a  
presso lo Studio sito in Via XXXXXX, XXXXX/XXXXXCatania Italia

RICORRENTE

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE , con il Patrocinio dell'Avv.to AVVOCATURA  
DISTRETTUALE DELLO STATO CATANIA, elettivamente domiciliato/a presso lo  
Studio sito in VIA VECCHIA OGNINA, 149 95100 CATANIA

RESISTENTE/I

---

Disposte le modalità di trattazione cartolare dell'udienza, ai sensi dell'art. 221 c. 4 della  
l. n. 77/2020 e ss. proroghe, come da precedente decreto, la causa viene decisa con  
provvedimento emesso fuori udienza, alla luce delle conclusioni delle parti come in atti.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

Parte ricorrente ha adito la presente sede per il riconoscimento del diritto alla  
percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNL del





15.3.2001, per i servizi prestati in forza dei contratti stipulati a tempo determinato analiticamente indicati in atti.

Si è costituito il Ministero contestando l'applicabilità dell'istituto della retribuzione professionale docenti nel caso di specie, in ragione della natura temporanea delle supplenze espletate dalla parte ricorrente, ed eccependo in ogni modo la prescrizione quinquennale.

All'odierna sessione, la causa, ritenuta matura, viene decisa come segue.

Va, preliminarmente, evidenziato che la prescrizione dei crediti è riferibile solo al periodo anteriore al **14.12.2015**, posto che il primo atto interruttivo risale alla data del **14.12.2020**, sicché, applicando la prescrizione quinquennale, possono ritenersi estinti solo i crediti anteriori al quinquennio calcolato a ritroso, a partire dall'atto di messa in mora in atti sopra indicato e documentato (cfr. fascicolo parte ricorrente).

Del resto, parte ricorrente agisce solo per i crediti non prescritti, maturati successivamente al **14.12.2015**.

Nel merito, il ricorso è fondato.

Basta a tal fine richiamare il principio di diritto espresso dalla Suprema Corte, a cui si ritiene di aderire, secondo cui *"l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la Retribuzione Professionale Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio"* (Cassazione civile sez. lav., 27/07/2018, n.20015; in tal senso, pure Tribunale Bologna sez. lav., 18/03/2020, n.134; Tribunale Cosenza sez. lav., 13/10/2021, n.1765; Tribunale Torino sez. V, 31/01/2022, n.153).





Va, pertanto, riconosciuto a parte ricorrente il diritto reclamato e pertanto l'Amministrazione va condannata al pagamento degli importi indicati in ricorso – già calcolati al netto della prescrizione – i quali, in quanto analiticamente determinati da appositi conteggi non oggetto di specifica contestazione, vanno ritenuti corretti.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:

ACCOGLIE il ricorso e, per l'effetto:

1. DICHIARA il diritto di parte ricorrente di percepire la retribuzione professionale docenti per i periodi di servizio prestati mediante contratti a tempo determinato (c.d. supplenze brevi o temporanee) per i quali l'Amministrazione non ha corrisposto il suddetto emolumento;
2. CONDANNA l'Amministrazione convenuta al pagamento di quanto conseguentemente spettante alla parte ricorrente, pari ad €1.167,87, oltre accessori, come per legge;
3. CONDANNA parte convenuta al pagamento delle spese processuali, in favore della parte ricorrente, che si liquidano in €981 per compensi, oltre IVA e CPA, rimborso forfettario al 15%, se dovuti, come per legge, disponendone la distrazione a favore del Procuratore dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c. Avv. XXXXXX;

Così deciso e pubblicato, in Catania, 04/05/2022

IL GIUDICE DEL LAVORO

Dott. XXXXXXX

